

TOMASSETTI & PARTNERS
Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Roma, 12/1/2023

Nota Informativa per la clientela di studio nr. 2/2023

LE SANATORIE FISCALI 2023

Con la Legge di Bilancio 2023 il Governo ed il Parlamento, introducono una serie di sanatorie interessanti che qui elenchiamo secondo l'ordine di trattazione:

- **STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000**
- **ROTTAMAZIONE QUATER**
- **DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI**
- **RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE**
- **REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI**
- **“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE**
- **REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI**
- **ADESIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO**
- **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI**
- **CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI**
- **RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE**

Particolare attenzione occorrerà prestare ai tassi di interesse nelle dilazioni; ciò in quanto spesso si fa riferimento al tasso legale (che dal 2023 è salito al 5%), ma in altri casi si individua un preciso tasso.

In questa circolare, quindi, cercheremo di analizzare le varie fattispecie di sanatorie sopra elencate.

STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000

Il primo intervento, contenuto nei commi da 213 a 218, riguarda l'annullamento **automatico**, alla data del 31.1.2023, dei debiti di **importo residuo, all'1.1.2023, fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015**, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

all'art. 3, DL 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL 34/2019 e 1, co. da 184 a 198, L. 145/2018.

NB: Dall'1.1 al 31.1.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

La cancellazione automatica è **esclusa** con riferimento:

- ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, co. 16, DL 119/2018, ossia:
 - somme dovute a titolo di **recupero degli aiuti di Stato** ex art. 16, Reg. UE n. 2015/1589;
 - crediti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei conti**;
 - **multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna**;
- alle **risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, **Euratom del Consiglio, nonché all'IVA riscossa all'importazione.**

Restano ferme le disposizioni relative alle precedenti operazioni di stralcio ed in particolare:

- art. 4, DL n. 119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010)
- art. 4, co. da 4 a 9, DL 41/2021 (**stralcio dei debiti fino a € 5.000** risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel **periodo 2000 - 2010** per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000).

La sanatoria interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione da parte degli **Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96, per i **professionisti privi di Cassa** previdenziale di categoria. Tali Enti dovranno però adottare apposite delibere entro il 31.1.2023.

Per quanto riguarda le Multe riferite alle infrazioni al codice della strada, è previsto lo stralcio dei soli interessi, comunque denominati.

ROTTAMAZIONE QUATER

Nei commi da 231 a 251 troviamo la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", che si riferisce ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.**

Per la definizione, va effettuato il pagamento integrale o rateale, delle somme:

.....

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

- dovute a **titolo di capitale**, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio;
- e il rimborso all'Agente della riscossione **delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento**.

Per il calcolo del dovuto **sono detratti esclusivamente** gli importi già versati a **titolo di capitale** compresi nei carichi affidati, nonché di **rimborso delle spese**.

Le **somme già versate a qualsiasi titolo**, anche anteriormente alla definizione, **restano definitivamente acquisite** e non sono rimborsabili.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione **che rientrano nei procedimenti** per la **composizione della crisi da sovraindebitamento** ex L. 3/2012 e per **ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore** ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre **possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione**, i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto delle sanatorie precedenti:

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("**rottamazione**" ex art. 6, co. 2, DL 193/2016);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("**rottamazione-bis**" ex art. 1, co. 5, DL 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" ex art. 3, co. 5, DL 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("**saldo e stralcio**" ex art. 1, co. 189, L. 145/2018);
- la **riapertura** della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" e "**saldo e stralcio**" ex art. 16-bis, co. 1 e 2, DL 34/2019).

Per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio**.

L'Agente della riscossione **fornisce al debitore**, nell'area riservata del proprio sito Internet, i **dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili**.

La sanatoria interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli **Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96,

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, **a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023**

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero degli **aiuti di Stato** ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei conti**;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di **provvedimenti e sentenze penali di condanna**;
- **sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti agli Enti previdenziali**;
- **risorse proprie tradizionali previste** dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, **Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.**

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare **entro il 30.4.2023**. Entro tale termine è **possibile integrare** una dichiarazione già presentata, utilizzando **l'apposito modello**.

Nella **dichiarazione va indicato** anche il **numero di rate** scelto e **la pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con **l'impegno a rinunciare a tali giudizi**.

L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la **produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati**; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Con i giudizi pendenti, al fine di beneficiare degli effetti della definizione la **dichiarazione va presentata anche dai soggetti che**, a seguito di pagamenti parziali, **hanno già corrisposto integralmente le somme dovute** relativamente a tali carichi.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione**;
- in un **massimo di 18 rate** di pari importo. In tal caso:
 - la 1^a e 2^a rata, ciascuna pari al **10% delle somme** dovute, vanno corrisposte rispettivamente **entro il 31.7.2023 e 30.11.2023**.
 - Le **restanti rate**, di pari ammontare, devono essere versate entro il **28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno**, a decorrere dal 2024.

Inoltre, **dall'1.8.2023 sulle rate** sono dovuti gli **interessi nella misura del 2%** annuo.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Per previsione normativa, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente**.

Presentata la domanda di definizione, **entro il 30.6.2023** l'Agente della riscossione comunica al debitore **quanto dovuto** per la definizione, l'importo delle **singole rate**, nonché **giorno e mese di scadenza** delle stesse.

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i **moduli precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli **sportelli dell'Agente** della riscossione.

Dalla **presentazione della domanda** di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della somma dovuta per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi **fermi amministrativi / ipoteche**, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il **debitore non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 **ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta** / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di **definizione agevolata dei debiti contributivi**, il **DURC è rilasciato**, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, **a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata**

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI

Nei commi da 153 a 159 troviamo la definizione agevolata delle **somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021** (in generale, **2019, 2020 e 2021**), di cui alle comunicazioni di irregolarità (artt. **36-bis**, DPR 600/73 e **54-bis**, DPR 633/72), per le quali il **termine di pagamento dei 30 gg** (art. 2, co. 2, D.Lgs. 462/97) **non è ancora scaduto all'1.1.2023**, ovvero **recapitate successivamente** a tale data.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione) **vanno pagate:**

1. **imposte / contributi previdenziali dovuti;**
2. **interessi / somme aggiuntive;**
3. **sanzione ridotta del 3%** (in luogo del 30% ridotto al 10%).

Alle comunicazioni di irregolarità, il cui **pagamento rateale** ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 **è ancora in corso all'1.1.2023**, per le quali **non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, sono definibili** con il pagamento di:

- **imposte e contributi;**
- **interessi e somme aggiuntive**
- **sanzione ridotta del 3%.**

Il **pagamento rateale prosegue** (a pena di inefficacia della definizione) **con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.**

Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute **non consente il perfezionamento della definizione** e “*si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione*” (applicazione della sanzione nella misura ordinaria ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).

NB: non è rimborsato quanto versato in eccedenza.

A seguito dell'agevolazione definitiva, è **differito di 1 anno il termine di decadenza** di cui all'art. 25, co. 1, lett. a), DPR n. 602/73, **per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** (in generale, 2019).

Di conseguenza la cartella può essere notificata **entro il 4°** (anziché 3°) **anno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** ovvero **a quello di scadenza del versamento dell'unica / ultima rata** se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione **scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la dichiarazione è presentata.**

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE

Con la modifica dell'art. 3-bis, co. 1, D.Lgs. 462/97 le **somme dovute a seguito**

- dei **controlli automatizzati** della dichiarazione ai sensi dei citati artt. **36-bis**, DPR 600/73 e **54-bis**, DPR 633/72;
- dei **controlli formali** ex art. **36-ter**, DPR 600/73;

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

possono essere **rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali prescindere dal relativo ammontare**. In precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali.

Questa è una modifica a regime, non legata esclusivamente alla sanatoria.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

Con i commi da 166 a 173, viene riproposta la possibilità di **regolarizzare** le irregolarità, infrazioni o inosservanze degli **obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile** ai fini IRPEF / IRES / IVA e IRAP e sul relativo pagamento, **commesse fino al 31.10.2022**.

Al fine del **perfezionamento** della regolarizzazione sono richiesti:

- la **rimozione dell'irregolarità o dell'omissione**;
- il **versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni,
 - da **effettuare in 2 rate** di pari importo entro il **31.3.2023** e il **31.3.2024**.

La regolarizzazione è **esclusa** per gli **atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni** emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** ex art. 5-quater, DL 167/90, **divenuti definitivi all'1.1.2023**, per l'emersione di **attività finanziarie o patrimoniali costituite / detenute all'estero e violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 1/1/2023**

Per le **violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC**, sono **differiti di 2 anni** i termini ex art. 20, co. 1, D.Lgs. 472/97 **per la notifica degli atti di contestazione / irrogazione** delle sanzioni. Quindi entro il 31.12 del 7° (anziché 5°) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Sono da **attendere le disposizioni attuative**.

Vista il generico riferimento a irregolarità formali e visto che la norma attuale ricalca la precedente contenuta nel DL 119/2018, si ritengono applicabili le interpretazioni contenute nella CM 11/2019, laddove si trova un elenco di fattispecie che possono rientrare ed altre escluse.

L'Agenzia affermava che A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

- la presentazione di dichiarazioni annuali **redatte non conformemente ai modelli approvati** (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), **ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente** (cui si applica la sanzione di cui all'art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997);
- **l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA**, di cui agli art. 21 e 21-*bis* del DL 78/2010,

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

(cfr. l'art. 11, co. 2-*bis* e 2-*ter*, del d.lgs. 471/1997). Tale violazione **può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;**

- **Pomessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi *Intrastat***, di cui all'art. 50, co. 4 e 6, DL 331/1993 (cfr. l'art. 11, co. 4, D.Lgs. 471/1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nei casi indicati al paragrafo 4.3 (art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11, co. 1, let. b), D.Lgs. 471/1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'art. 35, DPR 633/1972, ovvero delle dichiarazioni di cui all'art. 35-*ter* e all'art. 74-*quinquies* dello stesso decreto (art. 5, co. 6, d.lgs. 471/1997);
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'art. 8, co. 1, let. c) del decreto IVA che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, co. 1, d.lgs. 471 del 1997 e interpello n. 126 del 21/12/2018);
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (art. 1, co. 4, d.lgs. 471/1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-*bis*, D.Lgs. 241/1997);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, d.lgs. 471/1997);
- **Pomessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria** (l'art. 3, co. 5-*bis*, D.Lgs. 175/2014);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, co. 3, u. p., d.lgs. 23/2011);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, co. 1, d.lgs. 471/1997);

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, co. 2, d.lgs. 471/1997);
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 6, co. 6, d.lgs. 471/1997);
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (art. 6, co. 9-*bis*, 9-*bis*1 e 9-*bis*2, d.lgs. 471/1997). Tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'omessa o irregolare indicazione dei costi *black list* in dichiarazione (art. 8, co. 3-*bis*, d.lgs. 471/1997);
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR 442/1997, fatta salva l'eccezione di cui al successivo paragrafo 3 (art. 8, co. 1, d.lgs. 471/1997);
- la mancata iscrizione al VIES (art. 11, d.lgs. 471/1997).

Sempre la CM 11/2019 riteneva **NON definibili** le Omissioni afferenti:

- ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, *etc.*...);
- ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore finanziaria;
- ad atti pendenti al 1/1/2023 ma divenuti definitivi - a seguito di pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione agevolata - anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-*quater* del DL 167/1990 (c.d. *voluntary disclosure*), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura. L'esclusione in parola è riferita:
 - tanto alla procedura di "collaborazione volontaria" per il rientro dei capitali detenuti all'estero introdotta dalla L. 186/2014
 - quanto alla riapertura dei termini prevista dall'art. 7 del DL 193/2016.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

La definizione, inoltre, non può essere utilizzata per consentire l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Per l'effetto non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti di cui alle ipotesi previste dall'art. 17, co. 3, d.lgs. 472/1997, e, più in generale, le tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale, come:

- l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, tenuto conto che lo stesso è necessario per assolvere all'obbligo di pagamento dei tributi e dei contributi, anche quando l'obbligazione è adempiuta mediante la compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi (ad esempio previdenziali, assistenziali, ecc.);
- la "tardiva" presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo (sanzionata in misura fissa, se il ritardo non è superiore a 90 giorni, ed in misura proporzionale quando il ritardo è oltre i 90 giorni), considerato che tale violazione è di fatto equiparata ad una tardiva compensazione; si ricorda, in questo senso, che è previsto anche il recupero degli interessi;
- l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore, punito con la sanzione di cui all'art. 6, co. 8, d.lgs. 471/1997. Sebbene, infatti, il responsabile del debito d'imposta sia il cedente/prestatore mentre il cessionario/committente è punito con la sanzione pari al 100% dell'IVA relativa all'acquisto non regolarizzato, tuttavia, non può dimenticarsi che, nel caso di definizione spontanea, per non incorrere nella irrogazione delle sanzioni, è la stessa norma a richiedere direttamente al cessionario/committente il pagamento dell'IVA. E' evidente, quindi, ai fini della rimozione della irregolarità, un collegamento con l'obbligo di pagamento del tributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali si applica la definizione agevolata (Cassazione 26513/2017).

Sono escluse, altresì:

- l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta;
- l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti, in quanto tali comportamenti non risultano solo di ostacolo all'attività di controllo, ma rilevano anche ai fini della determinazione della base imponibile.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

- l'indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell'ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
- le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- l'omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l'istituto della *remissione in bonis* di cui all'art. 2, co. 1, DL 16/2012, (art. 7-*quater*, DL 193/2016, ad esempio l'opzione per il consolidato nazionale ovvero l'opzione per la cedolare secca);
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d'imposta.

Infine, sono escluse le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti (sanzionata in misura fissa - 100 euro a certificazione - con un massimo di 50.000 euro);
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, di cui all'art. 3, co. 3, DPR 322/1998;
- gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE

È con i commi da 174 a 178 che il Legislatore ha introdotto un ravvedimento speciale per i mancati pagamenti. Infatti viene previsto che, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, sia possibile la **regolarizzazione** (c.d. “ravvedimento speciale”) **delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei co. 153-159 e 166-173** (cioè comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) **riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d'imposta precedenti.**

Al fine della regolarizzazione è richiesto il **versamento, oltre alle imposte ed agli interessi, di 1/18 del minimo della sanzione.**

Il **versamento** può essere effettuato:

- in **unica soluzione**
- ovvero in **8 rate trimestrali** di pari importo:

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

- con scadenza della 1^a rata il **31.3.2023**;
- sulle **rate successive**, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli **interessi al tasso del 2%**.

La regolarizzazione si **perfeziona** con la **rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31.3.2023**.

L'omesso versamento, in tutto o in parte, **di una delle rate successive alla prima entro il termine di quella successiva**, determina la **decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo**:

- **dell'importo ancora dovuto**,
- della **sanzione del 30%** ex art. 13, D.Lgs. 471/97 sul residuo dovuto a titolo d'imposta
- degli **interessi del 4%** ex art. 20, DPR 602/73 a decorrere **dal 31.3.2023**.

In caso di decadenza dalla rateazione, **la cartella di pagamento è notificata**, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di decadenza** della rateazione.

Il "ravvedimento speciale" è **consentito** per le violazioni non ancora contestate alla data di **versamento** di totale o della 1^a rata, a mezzo atti di accertamento, liquidazione, recupero, contestazione, irrogazione di sanzioni e di controlli formali (art. 36/ter, DPR 600/1973).

Il "ravvedimento speciale" è **escluso** per l'emersione di **attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all'estero**.

NB: È espressamente previsto che resta ferma la **validità dei ravvedimenti già effettuati all'1.1.2023**.

Si dovranno **attendere le disposizioni attuative**.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI

Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è **prevista la regolarizzazione**, tramite **versamento integrale della sola imposta**, dell'omesso / insufficiente versamento delle **somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi**.

Al fine del **perfezionamento della regolarizzazione** è richiesto il versamento di quanto dovuto:

- in **unica soluzione entro il 31.3.2023**

ovvero

- in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (1^a rata entro il 31.3.2023).

Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli **interessi al tasso legale (oggi 5%)**.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

N.B.: Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, è disposta l'iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 applicata sull'importo residuo dovuto a titolo di imposta.

In tal caso la cartella è notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento, totale o parziale, delle somme dovute.

Istituto definitorio	Somme omesse / insufficienti oggetto di regolarizzazione
<ul style="list-style-type: none">• Accertamento con adesione• acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione• reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. 546/92	Rate successive alla 1 ^a scadute all'1.1.2023 <ul style="list-style-type: none">• per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione
<ul style="list-style-type: none">• Conciliazioni giudiziali ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/92	Importi, anche rateali, scaduti all'1.1.2023 <ul style="list-style-type: none">• per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione

ADESIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

Ai commi da 179 a 185 viene stabilito che, con riferimento ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, è prevista, su alcune definizioni, una **sanzione ridotta**:

1. a 1/18 della sanzione **irrogata** per l'acquiescenza (art. 15, d.lgs. 218/97) ad atti di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso al 1/1/2023, nonché di quelli notificati dall'Agenzia entro il 31.3.2023. Tale riduzione è fruibile se viene data **acquiescenza entro il termine per la presentazione del ricorso (60 gg. dalla notifica)**;
2. a 1/18 del **minimo** per gli accertamenti con adesione ex artt. 2 (dirette e IVA) e 3 (registro, successioni, donazioni, ipo-catastali), D.Lgs. 218/97 relativi a:
 - PVC consegnati entro il 31/3/2023;
 - avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione
 - **non** impugnati e **ancora** impugnabili all'1.1.2023

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

e

- quelli notificati successivamente, ma entro il 31.3.2023;

2. a 1/18 del minimo per gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti “obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97, notificati entro il 31.3.2023.

Le somme dovute:

- **non possono essere compensate** con eventuali crediti;
- **possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1^ rata.

Sulle **rate successive alla prima** sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2022).

In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la **decadenza dal beneficio della rateazione** e l'**iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché' della sanzione di cui all'articolo 13 D.Lgs. 471/1997, **umentata della metà e applicata sul residuo importo** dovuto a titolo di imposta.

A fronte dei vantaggi sanzionatori è **esclusa la compensazione**, prevista dall'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il legislatore mantiene ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/1997, non derogate.

E di conseguenza dovrebbe giocare il **cd. lieve inadempimento**, di cui all'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973, norma che **esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento** per:

1. **insufficiente versamento** della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
2. **tardivo versamento** della prima rata, non superiore a sette giorni.

Detta disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 218/1997.

Questa **definizione è esclusa** per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, D.Lgs. 167/90.

Si dovranno attendere le **disposizioni attuative**, anche se l'**ambito operativo appare abbastanza chiaro**.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

Ai commi da 186 a 205 viene riproposta la definizione agevolata, già introdotta dall'art. 6, DL 119/2018, delle **controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, avente ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti similari.

La definizione riguarda le controversie:

- **pendenti all'1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio** compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- il cui **ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023** e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, **il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.**

La definizione è **esclusa** con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:

- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, 2007/436/CE, 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/EU, **Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione;**
- le somme dovute a titolo di recupero degli **aiuti di Stato** ex art. 16, Regolamento UE 2015/1589.

L'Agenzia delle Entrate dovrà emanare le **disposizioni attuative.**

Entro il 31.3.2023 gli **Enti territoriali** potranno deliberare l'applicazione della definizione agevolata anche alle loro controversie.

Per espressa previsione, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i **giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione** resta ferma la possibilità prevista dall'art. 5, L. 130/2022 (riforma contenzioso).

La definizione di cui all'art. 5, L. 130/2022, si applica ai processi pendenti in Cassazione al 16/9/2022, per i quali l'Agenzia delle Entrate risulti:

1. Integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di valore NON superiore a € 100.000; la definizione avviene con il pagamento del 5% delle sole imposte;
2. Soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, di valore NON superiore a € 50.000; la definizione si perfeziona con il pagamento del 20% del valore della lite.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Il pagamento per adire alla definizione dell'articolo 5 deve essere effettuato entro il 16/1/2023¹

Per quanto riguarda il costo per la definizione della lite pendente, il Legislatore ha previsto aliquote diverse secondo il grado di giudizio e il deliberato del Giudice. In particolare:

- in caso di **soccombenza del ricorrente o di notifica del ricorso entro il 31/12/2022**, è necessario il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**, ossia solo i tributi, senza sanzioni ed interessi. **In presenza di sole sanzioni**, il valore è dato dalla somma delle sanzioni;
- in caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado, la definizione richiede il **versamento del 90% del valore della controversia**;
- in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare **depositata all'1.1.2023**, la controversia può essere definita con il pagamento:
 - del **40%** del valore della lite con soccombenza nella pronuncia di **1° grado**;
 - del **15%** del valore della lite con soccombenza nella pronuncia di **2° grado**.
- in presenza di **accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, **l'importo del tributo** al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:
 1. **per intero** relativamente alla **parte di atto confermata** dalla pronuncia;
 2. **in misura ridotta** (40% - 15%) per la parte di atto annullata;
- per le controversie **pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione**, per le quali **l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, la definizione richiede il versamento di un importo pari al **5% del valore della controversia**.

Le controversie **relative esclusivamente alle sanzioni** sono così definibili.

Controversie relative alle sanzioni	Somme dovute per la definizione
-------------------------------------	---------------------------------

¹ La definizione di cui all'art. 5, L. 130/2022, si applica ai processi pendenti in Cassazione al 16/9/2022, per i quali l'Agenzia delle Entrate risulti:

1. Integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di valore NON superiore a € 100.000; la definizione avviene con il pagamento del 5% delle sole imposte;
2. Soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, di valore NON superiore a € 50.000; la definizione si perfeziona con il pagamento del 20% del valore della lite.

Il pagamento per adire alla definizione dell'articolo 5 deve essere effettuato entro il 16/1/2023

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Non collegate ai tributi (ad esempio, sanzioni all'intermediario relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. 241/97)	Soccombenza Agenzia Entrate nell'ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito / ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata all'1.1.2023	15%
	Negli altri casi	40%
Collegate ai tributi (irrogate a seguito di violazioni c.d. sostanziali, ossia incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, quali, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento)	Nessun importo a titolo di sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame	====

Dagli importi dovuti è **possibile scomputare quanto già versato, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio, quindi: capitale, sanzioni, interessi,**

Non si ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione

Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve **presentare entro il 30.6.2023 un'apposita domanda di definizione.**

NB: Per ciascuna **controversia autonoma**, ossia relativa a ciascun atto impugnato:

- va **presentata una distinta domanda** (esente da bollo);
- va effettuato un **distinto versamento.**

La **definizione si perfeziona** per effetto della **presentazione dell'apposita domanda e del pagamento**, in autoliquidazione, degli importi dovuti o della prima rata, da effettuare **entro il 30.6.2023.**

Per **importi superiori a € 1.000** è consentito **rateizzare** quanto dovuto in un **massimo di 20 rate trimestrali.**

Il pagamento delle **rate successive** alla prima, sulle quali sono dovuti gli **interessi al tasso legale (5%)**, deve essere effettuato **entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.**

Tabella di sintesi

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Modalità versamento		Termini versamento
Importi dovuti	Periodicità	
Fino e € 1.000	Unica soluzione	30/6/2023
Oltre € 1.000	Unica soluzione	30/3/2023
	Max 20 rate trimestrali	<ul style="list-style-type: none">• Prima rata 30.6.2023• Rate successive 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno a partire dal 2023.

È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

NB: In mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Altri aspetti:

- gli effetti della definizione perfezionata **prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 31.12.2022;**
- la **definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri,** compresi quelli per i quali la controversia non è più pendente.

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la **controversia definibile NON è sospesa**, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione della lite. **In tal caso il processo è sospeso fino al 10.7.2023.**

Se entro in **10/7/2023 il soggetto interessato deposita**, presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la **copia della domanda di definizione e del versamento** totale o della 1^a rata, **il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio.**

Relativamente alle controversie definibili, **sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, **nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione** che scadono nel periodo 1.1 - 31.7.2023.

L'eventuale **diniego** della definizione è **notificato entro il 31.7.2024** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è **impugnabile entro 60 giorni** dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Qualora la definizione della controversia sia **richiesta in pendenza del termine di impugnazione**, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata:

- dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo;

ovvero

- dalla controparte, entro il predetto termine.

Il **processo si estingue** in assenza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2024 dalla parte che ne ha interesse.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

I commi da 206 a 212 prevedono che in alternativa alla definizione agevolata di cui ai co. 186-205, è prevista la possibilità di **conciliazione agevolata delle controversie** di cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti all'1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di 1° e 2° grado** aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare è **consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo** ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92, **entro il 30.6.2023**, con il pagamento delle **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** (in luogo del 40% del minimo in 1° grado e del 50% in 2° grado), degli **interessi ed eventuali accessori**.

La definizione è **esclusa** con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:

- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE **Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione;**
- le somme dovute a titolo di recupero degli **aiuti di Stato** ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 48, in materia di **conciliazione “fuori udienza”**.

Le somme dovute per la conciliazione agevolata devono essere versate **entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo**.

È possibile rateizzare quanto dovuto in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo da versare **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre** successivo al pagamento della 1^a rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del tasso legale (5%)**.

Anche in questa fattispecie è **esclusa la compensazione** di quanto dovuto **con eventuali crediti** a disposizione.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Il **mancato pagamento** delle somme dovute o di una delle rate (compresa la prima) entro il termine di pagamento della rata successiva, determina la **decadenza dalla conciliazione** agevolata con conseguente **iscrizione a ruolo delle somme residue** dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, **nonché della sanzione del 45%** applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

Altra previsione dei commi da 213 a 218 è la rinuncia al ricorso per Cassazione. Infatti, in **alternativa alla definizione agevolata di cui ai co. 186-205**, è data la possibilità di **rinunciare entro il 30.6.2023** al ricorso principale o incidentale **a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte**, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione** aventi ad oggetti atti impositivi.

In particolare, al fine del **perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:**

- la **sottoscrizione dell'accordo;**
- il **pagamento delle somme dovute** (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Anche in questo caso è **esclusa la compensazione** di quanto dovuto con eventuali crediti.

A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato **non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate**, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

La definizione è **esclusa** con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:

- le **risorse proprie tradizionali previste** dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di **recupero degli aiuti di Stato** ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

Alla definizione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 390, C.p.c. in materia di rinuncia al ricorso principale o incidentale.

CONCLUSIONE

Come abbiamo potuto notare, per ogni tipologia di “atto pendente”, il Legislatore ha previsto la possibilità di “chiudere” i rapporti con il fisco. Questa volta è andato anche oltre in quanto per alcuni istituti ha previsto la definibilità degli atti che saranno notificati **entro il 31 marzo**.

TOMASSETTI & PARTNERS

Studio Commerciale Tributario e del Lavoro

Come già annunciato, preme attirare l'attenzione sugli interessi da dilazione in quanto in alcune fattispecie sono quantificati dalla norma mentre in altre c'è il rinvio al tasso legale.

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners